

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

**LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA**

anno scolastico 2004/2005

Il Ministro

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'articolo 78, comma 31, inerente la terziarizzazione dei servizi da definire in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTI i decreti ministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 con i quali è stata disciplinata l'esternalizzazione dei servizi per effetto delle citate norme;

VISTI i decreti ministeriali 10 agosto 2000, n. 201 e 27 luglio 2001, n. 128, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, inerente misure di razionalizzazione in materia di determinazione degli organici e di organizzazione scolastica;

TENUTO CONTO dell'esigenza di realizzare le condizioni di maggior efficacia per l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati nell'anno scolastico

2003/2004;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTO il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2003/2004;

PRESO ATTO della rilevazione effettuata, a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, sulla consistenza dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2003/2004, in particolare per quel che concerne il profilo professionale di collaboratore scolastico;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare gli articoli 48 e 49, nonché la tabella "A" inerente l'indicazione dei profili professionali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;

PRESO ATTO che le modalità di utilizzo degli importi finanziari da destinare all'istituzione dei posti di organico dei nuovi profili professionali, di cui alla citata tabella A, devono essere definite a mezzo di contratto collettivo nazionale e che, pertanto, i tempi occorrenti per l'attivazione delle figure professionali indicate contrastano con l'esigenza di garantire il puntuale avvio dell'anno scolastico 2004/2005;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

articolo 1

(dotazioni regionali)

1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione al numero degli alunni e all'età degli stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali anche in

funzione delle esigenze dei piccoli comuni, ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni disabili.

1.2. Nella tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le consistenze delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004 del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative determinate secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successive modificazioni, nonché, limitatamente all'anno scolastico 2003/2004, anche per effetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36.

1.3. Nella medesima tabella è, altresì, indicata la consistenza degli organici regionali relativa all'anno scolastico 2004/2005, determinata per effetto degli Indicatori di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al comma 1.

1.4 Fermo restando il numero complessivo dei posti portati in riduzione per il profilo professionale di collaboratore scolastico nell'anno scolastico 2003/2004, ed al fine di consolidare e rendere strutturale tale intervento nell'ambito delle consistenze di organico, vengono variati i parametri di calcolo degli organici di istituto di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201. Gli esiti di tali modifiche trovano corrispondenza con le quantità di riduzione ottenute utilizzando gli Indicatori di contesto. Le variazioni apportate ai parametri di calcolo sono riportate nella tabella "1", facente parte integrante del presente provvedimento. Nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.

articolo 2

(dotazioni provinciali)

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti anche derogando, se necessario, ai criteri e ai parametri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il numero di posti del profilo professionale di collaboratore scolastico da attivare in ciascun ambito regionale non deve superare quello indicato nella tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l'attivazione dei

posti entro i limiti assegnati, anche mediante l'eventuale deroga di cui al comma 1.

articolo 3

(terziarizzazione dei servizi)

3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica dei collaboratori scolastici risultante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica degli assistenti amministrativi o degli assistenti tecnici, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2 possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 4

(norma di salvaguardia)

4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

articolo 5

(compensazioni)

5.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare il migliore equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra numero dei posti da rendere indisponibili e quote di personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3, possono modificare tra le scuole, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2003/2004, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "C", costituente parte integrante del presente provvedimento.

5.2. Qualora il Direttore regionale, all'atto della compensazione di cui al comma 1, riscontri che il numero di posti da rendere indisponibile risulta inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", provvede ad emanare apposito decreto per motivare il minor accantonamento di posti.

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche nella gestione della situazione di fatto di cui all'articolo 6.

articolo 6

(situazione di fatto)

6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. In tale fase sono effettuate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, a seguito delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.

6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni sopravvenute rispetto alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale presupposto è esclusa l'istituzione di posti comunque non autorizzati all'atto della determinazione del citato organico.

articolo 7

(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
MINISTRO**

IL

**PER L'ISTRUZIONE, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
LE FINANZE**

PER L'ECONOMIA E

Tabella “1”

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

**Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	5
	375	1	2	6
	450	1	2	7
	500	1	2	8
	525	1	3	8
	600	1	3	9
	675	1	3	10
	700	1	3	11
	750	1	4	11
	800	1	4	11
	825	1	4	11
	900	1	4	12
	1000	1	5	13

–
Note:

a) Gli alunni della scuola materna statale concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

- b)** Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c)** Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d)** Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e)** Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f)** Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola materna a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola elementare a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- g)** Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.
- h)** Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.
- i)** Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- l)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- m)** Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni

scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tabella "1"

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei classici, scientifici e magistrali

numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

fino a	300	1	3	5
	400	1	3	6
	500	1	4	7
	600	1	4	8
	700	1	5	9
	800	1	5	10
	900	1	6	11
	1000	1	6	12

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto I/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti tecnici e professionali

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
--	------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

fino a	300	1	4		6
	375	1	4		7
	450	1	5		8
	500	1	5		9
	525	1	6		9
	600	1	6		10
	625	1	6		11
	675	1	7		11
	750	1	7		11
	825	1	8		12
	875	1	8		13
	900	1	9		13
	975	1	9		14
	1000	1	9		15

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
--	------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

fino a	300	1	4		7
	360	1	4		8
	420	1	5		9
	480	1	5		10
	540	1	6		11
	600	1	6		12
	660	1	7		13
	720	1	7		14
	780	1	8		15
	840	1	8		16
	900	1	9		17
	960	1	9		17
	1000	1	10		18

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono

consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

f) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato

Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella “1”

Prospetto 1/F

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato

Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella “1”

Prospetto 1/G

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato

Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri

seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------	------------

fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

—

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

Dotazioni organiche personale amministrativo, tecnico, ed ausiliario - a.s. 2004/2005 -

Regione	Organico a.s. 2002/03	Organico a.s. 2003/04	Organico a.s. 2004/05	Differenza 2003/04- 2002/03	Differenza 2004/05- 2002/03
	A	B	C	B-A	C-A
Abruzzo	6.922	6.864	6.833	-58	-89
Basilicata	4.086	4.029	3.959	-57	-127
Calabria	13.716	13.534	13.321	-182	-395
Campania	32.167	31.723	31.188	-444	-979
Emilia Romagna	14.804	14.654	14.571	-150	-233
Friuli	5.078	5.025	4.991	-53	-87
Lazio	23.461	23.092	22.700	-369	-761
Liguria	5.867	5.785	5.735	-82	-132
Lombardia	34.771	34.395	33.927	-376	-844
Marche	7.595	7.503	7.397	-92	-198
Molise	1.956	1.938	1.957	-18	1
Piemonte	17.562	17.384	17.423	-178	-139
Puglia	21.295	21.036	20.722	-259	-573
Sardegna	9.454	9.344	9.065	-110	-389
Sicilia	28.177	27.851	27.458	-326	-719
Toscana	14.726	14.549	14.457	-177	-269
Umbria	4.290	4.243	4.230	-47	-60
Veneto	18.739	18.517	18.330	-222	-409
Totale Nazionale	264.666	261.466	258.266	-3.200	-6.400

Organico collaboratori scolastici aa.ss. 2002/03-2003/04 e previsione a.s. 2004/05

Regione	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2002/03	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2003/04	Collaboratore Scolastico previsione a.s. 2004/05	Differenza 2003/04 - 2002/03	Differenza 2004/05 - 2002/03
	A	B	C	B-A	C-A
Abruzzo	4.688	4.633	4.599	-55	-89
Basilicata	2.691	2.635	2.564	-56	-127
Calabria	9.214	9.035	8.819	-179	-395
Campania	21.202	20.768	20.223	-434	-979
Emilia Romagna	9.876	9.752	9.643	-124	-233
Friuli	3.345	3.293	3.258	-52	-87
Lazio	15.295	14.923	14.534	-372	-761
Liguria	3.952	3.871	3.820	-81	-132
Lombardia	23.302	22.825	22.458	-477	-844
Marche	5.067	4.979	4.869	-88	-198
Molise	1.270	1.270	1.271	0	1
Piemonte	11.781	11.618	11.642	-163	-139
Puglia	13.788	13.535	13.215	-253	-573
Sardegna	6.273	6.100	5.884	-173	-389
Sicilia	18.398	18.081	17.679	-317	-719
Toscana	9.927	9.799	9.658	-128	-269
Umbria	2.850	2.805	2.790	-45	-60
Veneto	12.336	12.133	11.927	-203	-409
Totale nazionale	175.255	172.055	168.855	-3.200	-6.400

Collaboratori scolastici

**posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 e
dell'articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201**

Dati di organico di diritto 2003/2004

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	469
Basilicata	202
Calabria	740
Campania	2.578
Emilia Romagna	581
Friuli Venezia Giulia	45
Lazio	1.821
Liguria	139
Lombardia	447
Marche	290
Molise	86
Piemonte	531
Puglia	1.649
Sardegna	229
Sicilia	1.516
Toscana	701
Umbria	192
Veneto	413
Totale Nazionale	12.629